

FONDAZIONE SUL GIORNALISMO “PAOLO MURIALDI”

STATUTO

Articolo 1

La Fondazione sul giornalismo “Paolo Murialdi” costituita a Roma per volontà della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi), del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (Cnog), dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Inpgi), della Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa Sanitaria dei Giornalisti Italiani “Angiolo Berti” (Casagit) ha sede in roma, alla Via Valenziani n. 10-12/A, in un’unità immobiliare ad uso ufficio, di cui è locataria. La Fondazione non ha scopi di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

(Scopi della Fondazione)

La Fondazione ha lo scopo di raccogliere e mettere a disposizione di studiosi e ricercatori tutta la documentazione sulla vita e la storia del giornalismo italiano, anche attraverso la sistematizzazione della documentazione archivistica degli enti di categoria e realizza i suoi scopi mediante: 1) raccolta, catalogazione e digitalizzazione della documentazione proveniente dagli enti costitutivi e da conferimenti e donazioni di enti o soggetti privati; 2) attività di ricerca; 3) promozione di studi sul giornalismo; 4) organizzazione di convegni, dibattiti e pubblicazioni; 5) istituzione di borse di studio e di ricerca.

La Fondazione promuove, anche su richiesta degli enti fondatori, qualunque iniziativa che possa agevolare il raggiungimento dei suoi scopi, anche mediante la collaborazione con Istituzioni Universitarie, centri di ricerca e organismi di studio o professionali in Italia e all’estero.

Il patrimonio della Fondazione è dato dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o da beni mobili e immobili di proprietà della Fondazione stessa e dai contributi periodici assicurati dagli enti e gli organismi fondatori, nelle forme che dagli stessi vengono definite con apposita convenzione, da elargizioni, lasciti o contributi da parte di enti pubblici o privati, o persone fisiche e giuridiche italiane ed estere, nonché da proventi derivanti dalla propria attività, per un valore complessivo di almeno 150.000 (centocinquantamila) euro di cui non meno di 50.000

(cinquantamila) euro derivanti dal valore delle opere e dei volumi già nella disponibilità della Fondazione. La Fondazione si obbliga a garantire una giacenza contabile non inferiore a 70.000 (settantamila) euro del proprio patrimonio in denaro, depositata presso un Istituto di credito di primaria importanza, a garanzia dei terzi creditori. Nel patrimonio della Fondazione confluiranno inoltre gli avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi di ciascun esercizio.

Gli enti costitutivi si impegnano a versare alla Fondazione tutta la loro documentazione archivistica, quando non sia più necessaria, a termini di legge, per la loro ordinaria gestione ad eccezione – nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy di cui al Dlgs n. 196/2003 – di atti e documenti contenenti dati di cui non è comunque consentita la diffusione o divulgazione. Ferma restandola disponibilità di accesso degli Enti alla documentazione da ciascuno versata alla Fondazione.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, di cui al presente articolo, se non quelle ad esse direttamente connesse e comunque non prevalente.

Articolo 3

(Organi)

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Segretario generale
- il Consiglio di amministrazione
- il Revisore unico
- il Comitato scientifico

Articolo 4

(Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto da quattro consiglieri nominati dagli enti e dagli organismi fondatori di cui all'articolo 1. Ha la durata di quattro anni e resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo consiglio.

Il singolo componente del consiglio può essere sostituito in qualsiasi momento dall'organismo che lo ha nominato. I consiglieri che scadono dalla carica possono essere rieletti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con l'intervento di almeno tre membri e a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, il voto espresso dal presidente vale doppio.

Il consiglio di amministrazione elegge con voto unanime, tra i propri componenti, il presidente della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione provvede a tutti gli atti necessari all'attività della Fondazione e al raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto; stipula convenzioni con enti e istituti di ricerca di cui all'art. 2; predispose il piano annuale di interventi sulla base delle indicazioni fornite dal comitato scientifico; predispose il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; delibera eventuali regolamenti interni; assume e licenzia, deliberando all'unanimità, il personale dipendente, determinandone il trattamento economico-normativo; nomina il comitato scientifico e il suo presidente; delibera sulle modifiche statutarie preventivamente approvate dagli organi di amministrazione degli enti fondatori; delibera in genere su tutti gli affari che interessano la Fondazione.

E' richiesto il voto unanime del consiglio di amministrazione nelle deliberazioni aventi ad oggetto la nomina del segretario generale, la nomina dei componenti del comitato scientifico, la nomina del revisore unico e di tutti gli atti determinativi di trattamenti economico-normativi.

Il consiglio di amministrazione si riserva la facoltà di aumentare il numero dei propri componenti, previa modifica della presente norma statutaria, qualora altri enti e associazioni del settore dell'informazione si rendessero disponibili ad aderire alla Fondazione.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne determini la necessità, su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di tre membri del consiglio.

La carica di consigliere di amministrazione viene svolta a titolo gratuito e senza alcuna indennità.

Articolo 5

(il Presidente)

Il presidente dura in carica quattro anni e non può essere eletto nella carica per più di due mandati consecutivi.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione. La convocazione può essere effettuata anche via mail e deve essere inviata almeno tre giorni prima della riunione con l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed il potere di firma di tutti gli atti della Fondazione. In caso di momentaneo impedimento nell'esercizio delle sue funzioni può delegare un altro componente del consiglio di amministrazione.

Il presidente ha, inoltre, il potere di agire e resistere dinanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziale, conferendo nel caso mandato alle liti.

Il presidente provvede a dirigere l'attività della Fondazione, nei modi e nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

La carica del presidente viene svolta a titolo gratuito e senza alcuna indennità.

Articolo 6

(il Segretario generale)

Il segretario generale è nominato dal consiglio di amministrazione. Ha il compito di coordinare l'attività e le iniziative della Fondazione sulla base delle deliberazioni del consiglio, e di dirigere l'organizzazione della Fondazione. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto e del comitato scientifico, ai fini del relativo coordinamento.

Articolo 7

(Comitato Scientifico)

Il comitato scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione nel numero minimo di 3 (tre) e massimo di 5 (cinque) componenti. Possono far parte del comitato, oltre a storici e studiosi del giornalismo e dell'editoria, giornalisti ed esperti del settore.

Il presidente del comitato scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione della Fondazione. Il comitato scientifico ha compiti di consulenza scientifica, si esprime sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio di amministrazione sottopone al suo esame, fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività della fondazione e per l'eventuale apertura di nuove linee di attività.

Il comitato scientifico si riunisce su convocazione del suo presidente e propone al consiglio di amministrazione il programma annuale e pluriennale delle iniziative della Fondazione.

La carica di componente del comitato scientifico viene svolta a titolo gratuito e senza alcuna indennità.

Articolo 8

(Revisore dei Conti)

Il controllo degli atti amministrativi della Fondazione è esercitato da un revisore unico iscritto nell'apposito Registro dei revisori tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il revisore unico, è nominato dal Cda e dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, controlla il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio di amministrazione, redige apposita relazione al bilancio consuntivo e svolge le sue funzioni applicando, ove compatibili, gli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

Articolo 9

(Cause di decadenza)

Costituiscono causa di decadenza dalle cariche della Fondazione:

- a) l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico;
- b) la revoca espressa da parte degli enti e dagli organismi fondatori di cui all'art. 1.

Articolo 10

(Bilancio)

L'attività annuale della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno di esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo dovrà essere corredato dalla relazione del consiglio di amministrazione e dalla relazione del revisore unico.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione, oltre ai libri ed alle scritture previste dalla legge, conserva i libri verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e del revisore unico.

Articolo 11

(Estinzione)

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue nel caso il suo patrimonio divenga insufficiente ed in tutte le cause espressamente previste dal Codice civile.

In caso di scioglimento o di estinzione della Fondazione, il suo patrimonio - sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 - verrà devoluto ad analoghi organismi di studio e di ricerca sul giornalismo italiano, non aventi finalità di lucro.

Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del commissario liquidatore o del collegio dei liquidatori in caso di scioglimento o di estinzione della Fondazione.

Ciascun Ente può recedere in qualunque momento, con proprie deliberazione, dall'adesione alla Fondazione.

Articolo 12

(Modifiche statutarie)

Ogni modifica al presente Statuto dovrà essere preventivamente approvata dagli Organi di amministrazione di ciascun ente e organismo fondatore ed approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

(Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si deve far riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

F.to Andrea Camporese

Raffaele Lorusso

Vincenzo Iacopino

Daniele Mauro Cerrato

Maria Chiara Grasso teste

Carla Cicuzza teste

Paolo Fenoaltea Notaio



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN PIU' FOGLI MUNITI DELLE PRESCRITTE
FIRME, ED AI SUOI ALLEGATI, NEI MIEI ROGITI CHE SI RILASCIA PER USO
CONSENTITO.**

11 FEBBRAIO 2015